



Determinazione n. 244 del 21.12.2018: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Marco Gentile e assunzione impegno di spesa

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”*;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *“resistere in contraddittorio nei ricorsi [...]e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”*;
- CONSIDERATO che in data 10.12.2018 (ns. prot. 8462 del 10.12.2018) è stato notificato all’Ordine degli Psicologi del Lazio un ricorso presentato dalla Sig.ra OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma, sezione Lavoro;
- CONSIDERATO che la sig.ra OMISSIS, nel citato atto giudiziario, espone le proprie contestazioni circa il *“diritto della ricorrente di ottenere la retribuzione corrispondente alla posizione economica prevista per l’Area C, posizione economica C”*, nonché il *“diritto della ricorrente a vedersi attribuire la monetizzazione delle ferie maturate non godute”*;
- ATTESO che la ricorrente chiede di condannare l’INPS e l’Ordine degli Psicologi del Lazio in solido tra loro o in via alternativa ciascuno per quanto di propria competenza al pagamento in favore della sig.ra OMISSIS della somma di euro 6961,81 a titolo di differenze retributive tra il livello B3 e C2 o in subordine alla somma di euro 4.202,60 titolo di differenze retributive tra il livello B3 e C1, [...] nonché alla somma di euro 750,95 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, o di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia [...];
- RITENUTO il ricorso infondato in fatto e in diritto;
- VISTA la delibera n. 685 del 17.12.2018 con la quale il Consiglio ha deciso di costituirsi nel suddetto giudizio promosso dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro (R.G. n. 20162/18), dalla Sig.ra OMISSIS,
- RILEVATO che nella suddetta delibera è stato definito il costo massimo complessivo del servizio di patrocinio legale in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) onnicomprensivi;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



- VISTO, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto legislativo rubricato "Esclusioni specifiche per i contratti di appalto e concessioni di servizi" e, in particolare, il comma I, lettera d) n. 1, il quale esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche i servizi legali conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;

- VISTO, altresì, l'art. 4 del citato decreto legislativo il quale statuisce che *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità [...]";*

-VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato Regolamento "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;

- VISTO, altresì, l'art. 11, III comma, della medesima disposizione regolamentare secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.";*

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I, del suddetto Regolamento ai sensi del quale *"...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.";*

- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio..."*;

- VISTA la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017 dal titolo "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2018, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;

- CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;

- VISTO il curriculum vitae dell'Avvocato Marco Gentile;



- RILEVATA la comprovata esperienza professionale maturata dall'Avvocato Marco Gentile nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali attinenti alla materia del diritto del lavoro, del diritto amministrativo e sanitario;

-VISTO il preventivo (ns prot. n. 8837 del 21/12/2018) presentato dall'Avv. Marco Gentile avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di patrocinio legale per il giudizio indicato a fronte del pagamento di un costo onnicomprensivo pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

-ATTESTATA la congruità del suddetto preventivo rispetto ai parametri fissati decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 rubricato "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247";

- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

- di affidare all'Avvocato Marco Gentile, l'incarico di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro (R.G. n. 20162/18);

- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) onnicomprensivi, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.025. (Spese per liti ed arbitrati) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari